



Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655
e-mail: tsic808001@istruzione.it pec: tsic808001@pec.istruzione.it
C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI <https://icdantetrieste.edu.it/>



Scuola dell'Infanzia
M. Spaccini

Scuola Primaria
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di I grado
Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera
IRCCS Burlo Garofolo

Circ. n.385

Trieste, 29 marzo 2022

A tutto il personale dell'I.C. Dante Alighieri

Oggetto: Nuove disposizioni in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza sanitaria

Dal 25 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In merito alla gestione dei casi di contagio e della quarantena in ambito scolastico,

nelle **scuole dell'infanzia**, in presenza di almeno quattro casi di positività nella sezione, le attività proseguono in presenza per tutti e per i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit il cui eventuale esito negativo va autocertificato.

Nelle **scuole primarie e secondaria di I grado** in presenza di almeno quattro casi di positività nella classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit il cui eventuale esito negativo va autocertificato.

Per quanto riguarda la gestione del personale della scuola in rapporto all'obbligo vaccinale, permane il requisito della vaccinazione per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con le studentesse e gli studenti da parte dei soggetti obbligati.

Il Decreto prevede quindi che il **personale docente ed educativo** inadempiente all'obbligo vaccinale sia impiegato, **dal 1° aprile 2022**, nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Pertanto, dal 1° aprile 2022, per tale personale docente ed educativo, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento e che prevedono un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali. Detto personale può riprendere il servizio con l'obbligo di esibire, **fino al termine del 30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (il cosiddetto Green Pass Base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. In caso di mancato possesso ed esibizione della certificazione verde permarrà lo stato di sospensione del servizio.

Per quanto riguarda invece il **personale ATA**, la successiva Nota del 28 marzo 2022, n. 620, del Ministero dell'Istruzione indica quanto segue:

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato Decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Pertanto, dal 25 marzo 2022 il personale ATA già destinatario di provvedimento di sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale, può riprendere il servizio con l'obbligo di esibire, **fino al termine del 30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (il cosiddetto Green Pass Base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. In caso di mancato possesso ed esibizione della certificazione verde permarrà lo stato di sospensione del servizio.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell'Antonia